

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PROVERA, AVOGADRO, BIANCO,  
DOLAZZA, GASPERINI, LAGO, MANFROI, ROSSI e WILDE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

---

Norme in materia di nomina del presidente  
e del procuratore generale della Corte dei conti

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende sottrarre al Governo il potere di nomina dei vertici della Corte dei conti. L'innovazione proposta dovrebbe risultare, con assoluta evidenza, opportuna e corretta sul piano costituzionale, nel rispetto del principio sancito nell'ultimo comma dell'articolo 100 della Costituzione:

«La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti (Consiglio di Stato e Corte dei conti) e dei loro componenti di fronte al Governo».

La soluzione prospettata intende realizzare per la magistratura contabile il principio di autonomia e indipendenza - già attuato, con norma costituzionale, per quella ordinaria - con l'attribuzione di quel potere all'organo di autogoverno. Tuttavia, in considerazione dello stretto legame funzionale che lega la Corte dei conti al Parlamento («la Corte riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito», ai sensi dello stesso articolo 100), si ritiene opportuno far partecipare alla nomina dei vertici della magistratura contabile anche il Parlamento.

La forma di coordinamento, delineata nella norma proposta, consiste nel far indicare dal Consiglio di presidenza, organo di

autogoverno della Corte dei conti, una rosa di candidati, scelti tra i presidenti di sezione della stessa Corte, all'interno della quale poi la Commissione parlamentare prevista dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, composta dai presidenti e vicepresidenti del Senato e della Camera dei Deputati, sceglierà definitivamente il presidente e il procuratore generale.

A questa Commissione l'articolo 8 del citato testo unico n. 1214 del 1934 attribuisce una speciale competenza in materia disciplinare nei confronti dei magistrati della Corte dei conti.

Si è anche ritenuto, accogliendo le indicazioni che provengono dall'interno della magistratura e dagli studiosi della materia, di rendere temporanei siffatti incarichi. Si realizzerebbe così, a cominciare dai vertici, una forma di assegnazione temporanea nei posti direttivi, auspicata da tempo dagli organi di governo di tutte le magistrature e delle relative Associazioni.

Alla scadenza, i magistrati di cui si tratta riprenderanno a svolgere le funzioni di presidente di sezione, esercitate in precedenza.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il presidente e il procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera della Commissione di cui all'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e sono scelti tra i presidenti di sezione indicati con un'unica votazione dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

2. Le funzioni di presidente e di procuratore generale non possono essere esercitate per oltre cinque anni.

